3ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 36

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 11 settembre 2021** SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 19 maggio 2021, n. **11**.

Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi e il sostegno all'occupazione femminile stabile e di qualità. (21R00208). . . . . *Pag.* 1

LEGGE REGIONALE 28 maggio 2021, n. **12**.

Sostegno alla coltura della canapa (*Cannabis sativa L.*) e alle relative filiere produttive. (21R00210). . . . . *Pag.* 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 maggio 2021, n. **4/R**.

Regolamento regionale recante: "Modifiche all'articolo 2 del regolamento regionale 22 giugno 2009, n. 7/R (Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque del lago di Viverone (Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, articolo 11, comma 3))". (21R00209) . . . . . *Pag.* 7

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 maggio 2021, n. **086/Pres**.

Regolamento per la definizione delle procedure, dei criteri e delle modalità per la concessione erogazione e rendicontazione di contributi a sostegno delle spese per interventi di investimento ai proprietari degli edifici contenenti plessi scolastici paritari, ai sensi dell'articolo 6, commi 42 e seguenti della legge regionale 26/2020 (Legge di stabilità 2021). (21R00203) . . . . . *Pag.* 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 maggio 2021, n. **091/Pres**.

Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole operanti nel territorio della regione per l'installazione di reti destinate alla prevenzione ed al controllo della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halis*), in attuazione dell'articolo 1, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura) emanato con decreto del Presidente della Regione n. 032/Pres. del 26 febbraio 2019, pubblicato sul BUR n. 11 del 13 marzo 2019. (21R00204) . . . . . *Pag.* 11

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 2021, n. **1**.

Misure di sostegno ai maestri di sci della Regione Toscana a seguito dell'emergenza da COVID-19. (21R00226) . . . . . *Pag.* 12

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 2021, n. **2**.

Misure di sostegno a favore delle associazioni pro loco anno 2021 a seguito dell'emergenza da COVID-19. (21R00227) . . . . . *Pag.* 13

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 2021, n. **3**.

Misure di sostegno ai lavoratori autonomi dello spettacolo a seguito dell'emergenza COVID-19. (21R00228) . . . . . *Pag.* 15

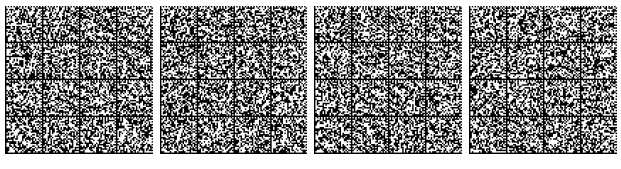

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 19 maggio 2021, n. **11**.

Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi e il sostegno all'occupazione femminile stabile e di qualità.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 20S3 del 20 maggio 2021)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione riconosce la parità di genere quale presupposto fondamentale per un sistema equo di cittadinanza e convivenza e per lo sviluppo socio-economico del suo territorio.

2. La Regione, nell'ottica della diffusione delle pari opportunità e dello sviluppo della personalità secondo le aspirazioni e le inclinazioni di ciascuna persona, promuove l'affermazione di un nuovo ruolo delle donne nella società e la diffusione di una cultura antidiscriminatoria a tutti i livelli, nel rispetto e in attuazione di quanto sancito dagli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dall' art. 3 della Costituzione, dall' art. 13 dello Statuto regionale, nonché dalla legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 (Norme in attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale).

3. La Regione, nel rispetto di quanto sancito dall' art. 37, comma 1, della Costituzione, riconosce che la parità retributiva tra i sessi incide positivamente sul progresso paritario della società e favorisce il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione delle donne all'organizzazione politica, economica e sociale.

4. Ai fini di cui ai commi 1, 2 e 3, la presente legge detta disposizioni per favorire:

a) la parità retributiva tra i sessi;

b) la permanenza, il reinserimento e l'affermazione delle donne nel mercato del lavoro.

Capo II

STRUMENTI PER L'ATTUAZIONE DELLA PARITÀ RETRIBUTIVA TRA I SESSI

Art. 2.

Azioni per il superamento della differenziazione retributiva basata sul genere

1. Al fine di superare la differenziazione retributiva basata sul genere, la Regione, fermo restando quanto previsto dall' art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell' art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), favorisce, anche nell'attribuzione di benefici economici, le imprese pubbliche e private con sede legale e operanti sul territorio regionale e con meno di cento dipendenti che rendono conoscibile e diffondono i dati relativi alla situazione del personale femminile e maschile, con particolare attenzione a quelli relativi alla tutela della maternità, alla formazione e promozione professionale, alle iniziative per conciliare i tempi di vita con i tempi di lavoro, ai passaggi di categoria o di qualifica, all'equo riconoscimento della qualifica professionale, nonché alla retribuzione effettivamente corrisposta.

2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di politiche del lavoro, incentiva, altresì, l'incremento dell'occupazione femminile.

3. La Regione promuove, inoltre, la diffusione di buone pratiche tra le imprese e gli enti locali attraverso la creazione di reti di imprese che si distinguono per il perseguimento della parità retributiva.

Art. 3.

Registro regionale delle imprese virtuose in materia retributiva di genere e certificazione di pari opportunità di lavoro

1. Al fine di identificare le imprese che attuano comportamenti virtuosi, la Regione riconosce l'attribuzione di una Certificazione di pari opportunità di lavoro in ordine alla parità retributiva tra i sessi e alla promozione delle pari opportunità di lavoro.

2. Le modalità di rilascio della Certificazione di cui al comma 1 da parte della direzione regionale competente in materia di lavoro, nonché le modalità di utilizzo sono disciplinate dal regolamento di cui all'art. 7.

3. Presso la direzione regionale competente in materia di lavoro è istituito il Registro regionale delle imprese certificate in materia retributiva di genere e di pari opportunità di lavoro, di seguito denominato Registro. Sono inserite nel Registro le imprese dotate della Certificazione di cui al comma 1.

Capo III

STRUMENTI PER IL SOSTEGNO ALLA SFERA LAVORATIVA DELLE DONNE

Art. 4.

Misure per contrastare l'abbandono lavorativo delle donne

1. La Regione, nel rispetto dell' art. 1 della Costituzione, riconosce il lavoro quale fattore di sviluppo individuale e sociale della persona e promuove, per quanto di propria competenza, interventi volti a contrastare l'abbandono lavorativo delle donne, in particolare le dimissioni in bianco e il licenziamento delle donne che si trovano nel periodo compreso tra il congedo di maternità obbligatorio, di cui all' art. 16, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell' art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) e il primo triennio di puerperio, nonché nei periodi di congedo ai sensi dell'art. 26 del medesimo decreto legislativo.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale adotta atti di indirizzo nei confronti delle competenti strutture regionali, degli enti strumentali e delle società controllate, affinché nei bandi e avvisi pubblici siano inserite clausole che prevedono:

a) l'introduzione di un sistema di premialità, nell'attribuzione di benefici economici, a favore delle imprese iscritte nel Registro di cui all'art. 3 e la possibilità per le stesse di utilizzare la Certificazione di cui all'art. 3, comma 1, le cui modalità di rilascio da parte della direzione regionale competente, nonché le modalità di utilizzo e le forme di pubblicità sono disciplinate dal regolamento di cui all'art. 7;

b) l'esclusione da qualunque beneficio previsto dalla Regione, per le imprese che vengono condannate, con sentenza passata in giudicato, per il triennio successivo alla pubblicazione della sentenza, nell'ambito di giudizi aventi ad oggetto le dimissioni ovvero i licenziamenti dichiarati illegittimi in quanto posti in essere in violazione della normativa vigente in materia di tutela della maternità e della paternità.

3. La Regione, anche in collaborazione con la Consigliera regionale di parità, promuove la stipulazione di protocolli d'intesa con i tribunali e le corti di appello in funzione di giudici del lavoro aventi sede in Piemonte, nonché con le articolazioni regionali dei servizi ispettivi nazionali e con le organizzazioni sindacali datoriali, comparativamente più rappresentative a livello nazionale, per la trasmissione dei dati di cui al comma 2 alla struttura competente della Giunta regionale.

Art. 5.

Misure per promuovere l'occupazione femminile stabile e di qualità

1. La Regione, nell'ambito della promozione dell'occupazione femminile stabile e di qualità, sostiene e valorizza, secondo le modalità di cui al comma 2, le imprese con sede legale e operanti sul territorio regionale che aderiscono al Registro di cui all'art. 3.

2. Nel rispetto della normativa vigente, in particolare di quanto previsto all' art. 52 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro) e previo avviso pubblico, la Regione applica a favore delle imprese di cui al comma 1:

a) una riduzione del 50 per cento dell'aliquota dell'IRAP nel caso di nuove assunzioni di donne lavoratrici per il triennio successivo alla data di sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro;

b) una premialità nella forma di punteggio aggiuntivo, ai fini della valutazione dei progetti presentati nell'ambito di avvisi e bandi regionali.

3. La Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, con il regolamento di cui all'art. 7, individua le modalità e i criteri per il riconoscimento dei benefici di cui al comma 2, garantendo la proporzionalità degli stessi al numero di assunzioni effettuate nell'anno precedente la pubblicazione dell'avviso pubblico.

4. I benefici di cui al comma 2 sono attribuiti nella misura massima stabilita alle imprese pubbliche e private che occupano meno di cento dipendenti le quali, sulla base del rapporto biennale di cui all' art. 46 del decreto legislativo 198/2006 , non presentano nessun divario retributivo basato sul genere.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 6.

Notifica all'Unione europea

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione o in regime «de minimis», sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 7.

Regolamento attuativo

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, adotta un regolamento che contiene la disciplina delle misure e degli interventi di cui alla presente legge e in particolare:

a) le modalità, i criteri e i requisiti per l'iscrizione, la tenuta, la pubblicazione e l'aggiornamento del Registro di cui all'art. 3;

b) le modalità e i criteri per il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 5;

c) ogni altro aspetto necessario ai fini dell'attuazione della presente legge.

Art. 8.

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48 e 71, comma 1, dello Statuto regionale, rende conto periodicamente al Consiglio delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di promozione della parità retributiva tra i sessi e di sostegno dell'occupazione femminile stabile e di qualità.

2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni anno, presenta una relazione alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche che fornisce, in particolare, le seguenti informazioni:

a) la descrizione delle modalità e dei criteri di iscrizione al Registro di cui all'art. 3, nonché della sua consistenza;

b) un quadro del numero di certificazioni rilasciate ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera *a)* e delle forme di pubblicità previste, nonché dei casi di applicazione dell'esclusione dai benefici previsti dall'art. 4, comma 2, lettera *b)*;

c) una sintesi dei contenuti dei protocolli di intesa stipulati ai sensi dell'art. 4, comma 3;

d) una descrizione dell'andamento dell'occupazione femminile in Piemonte, con particolare riferimento agli aspetti della stabilità dei rapporti di lavoro, della parità retributiva e della tutela della maternità;

e) i dati e gli elementi idonei ad una valutazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge;

f) una descrizione dello stato di attuazione della legge e delle eventuali criticità.

3. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

4. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 1 e 2.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Alle minori entrate di cui alla presente legge, autorizzate nella misura massima di euro 50.000,00 per ciascuna delle annualità del triennio 2021-2023, si fa fronte mediante un aumento di risorse di pari importo per ciascuna delle annualità 2021-2023 iscritte nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e gestionali), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato), titolo 1 (Spese correnti) e corrispondente diminuzione delle risorse iscritte nella missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 19 maggio 2021

CIRIO

(*Omissis*).

21R00208

LEGGE REGIONALE 28 maggio 2021, n. **12**.

Sostegno alla coltura della canapa (Cannabis sativa L.) e alle relative filiere produttive.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 22S3 del 3 giugno 2021)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La regione, nel quadro delle politiche di multifunzionalità e sostenibilità delle produzioni agricole e nel rispetto delle disposizioni comunitarie e statali, in particolare, della legge 2 dicembre 2016, n. 242 (Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa):

a) promuove, in considerazione degli utilizzi nei diversi settori e dei molteplici prodotti che da essa possono discendere, le condizioni per la diffusione della coltivazione e della trasformazione della canapa (*Cannabis sativa L.*);

b) favorisce la creazione di filiere produttive, che integrano la ricerca con il ciclo industriale, al fine di creare le condizioni per un'estensione della coltivazione e per la stabilizzazione della sua produzione;

c) favorisce la realizzazione e lo sviluppo strutturato di filiere produttive dei prodotti derivanti dalla coltivazione, lavorazione e trasformazione della canapa finalizzate a sostenere la competitività e la diversificazione produttiva delle imprese agricole, l'integrazione fra i processi agricoli e quelli industriali, nonché gli interventi che permettono l'impiego della canapa e dei suoi derivati in particolare nei settori alimentare, industriale, tessile e ambientale;

d) favorisce le filiere della coltivazione e della trasformazione della canapa come pianta officinale, nel rispetto del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 luglio 2020 (Individuazione dei prezzi unitari massimi di ulteriori produzioni agricole, inclusa l'uva da vino, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2020. Quarto elenco) e come biomassa da estrazione ad uso cosmetico e alimentare;

e) promuove programmi di formazione universitaria e negli istituti d'istruzione superiore, al fine di diffondere la conoscenza e la formazione sulla canapa e le potenzialità e le opportunità imprenditoriali della sua filiera.

2. La regione riconosce, in particolare:

a) l'importanza delle varietà autoctone, delle varietà adatte alle caratteristiche dei terreni agricoli piemontesi vocati alla coltivazione della canapa industriale e delle nuove varietà ottenute da florovivaisti siti in Piemonte, mediante incroci naturali tra varietà esistenti iscritte nel catalogo di cui all'art. 2, comma 1, coltivate in Piemonte come produzioni a basso impatto ambientale. Tale importanza è riconosciuta sia in fase di coltivazione sia negli impieghi successivi alla trasformazione delle diverse componenti della pianta, in particolare della granella, dei fiori, del canapulo e della fibra;

b) l'importanza della canapa quale coltura in grado di incidere positivamente sul contrasto al cambiamento climatico, contribuendo alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, del consumo dei suoli, della desertificazione e della perdita di biodiversità, nonché come alternativa a colture eccedentarie, come coltura da rotazione e come recupero di terreni abbandonati o poco idonei ad altre colture agricole;

c) il valore della canapa anche per il suo ruolo strategico nella bonifica dei terreni, nel contrasto al dissesto idrogeologico, nella fitodepurazione dei siti inquinati, nella bioedilizia e nella bioenergia.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge le coltivazioni di canapa che utilizzano esclusivamente seme certificato, appartenente alle varietà di *Cannabis sativa L.*, delle varietà iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, di cui alla direttiva 2002/53/CE del Consiglio del 13 giugno 2002, le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).

2. La legge si applica, altresì, alle nuove specie e varietà vegetali risultanti da progetti di incrocio naturale tra specie iscritte al Catalogo di cui al comma 1 e alla possibilità di estrazione del cannabidiolo (CBD) naturale dalle paglie.

3. È esclusa la riproduzione per via agamica, attraverso il taleaggio.

4. Dalla canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali consentiti dalla normativa dell'Unione europea e dalle convenzioni ONU, è possibile ottenere:

a) alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori;

b) semilavorati, quali fibra, fiori, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico;

c) canapa come pianta officinale e come biomassa da estrazione ad uso cosmetico e alimentare;

d) estrazione del CBD naturale dalle paglie;

e) materiale destinato alla pratica del sovescio;

f) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia;

g) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;

h) coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;

i) coltivazioni destinate al florovivaismo.

5. Gli interventi previsti dalla presente legge sono destinati esclusivamente alla canapa per gli usi di cui all'art. 1, comma 1, coltivata preferenzialmente con modalità biologiche o dell'agricoltura integrata, senza l'impiego di prodotti diserbanti, nanizzanti o disseccanti ed è esclusa ogni attività finalizzata alla produzione e all'estrazione di sostanza stupefacente.

6. La coltivazione della canapa, con le finalità di cui all'art. 1, è ammessa su tutto il territorio regionale previa autorizzazione da parte del comune competente.

7. L'uso della canapa, come biomassa a fini energetici, è consentito esclusivamente con le modalità previste dall'art. 2, comma 3, della legge n. 242/2016.

Art. 3.

Interventi

1. Per le finalità di cui all'art. 1, la regione, in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato e in coerenza con la programmazione regionale di sviluppo rurale, agricolo e industriale, promuove i seguenti interventi:

a) la costituzione e il raccordo di filiere territoriali locali, nel rispetto di quanto previsto dal Programma di sviluppo rurale (PSR) della regione;

b) l'attività florovivaistica di sementiera;

c) il reperimento del seme a livello nazionale e internazionale;

d) l'individuazione delle varietà più idonee ai singoli ambienti e ai diversi impieghi, nonché per la messa a punto delle migliori pratiche agrotecniche;

e) la meccanizzazione delle fasi di coltivazione, raccolta, movimentazione e stoccaggio;

f) la realizzazione di impianti di lavorazione e trasformazione;

g) l'utilizzo della coltura ai fini di fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;

h) l'utilizzo di terre incolte, ai sensi dell'art. 75 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale);

i) gli studi di fattibilità e l'attività di ricerca relativi a quanto previsto dall'art. 5, nonché a quelli finalizzati sia agli utilizzi della canapa e delle sue diverse componenti in tutti i possibili ambiti come materia prima, semilavorato e nuove applicazioni, sia ai possibili ulteriori sbocchi di mercato;

l) i progetti specifici di formazione per gli operatori della filiera;

m) lo sviluppo e l'utilizzo di soluzioni innovative, compresa la tecnologia *blockchain*, ai fini della tracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari;

n) il coinvolgimento delle università e degli istituti scolastici superiori, in particolare quelli ad indirizzo agrario, al fine di elaborare programmi specifici curriculari o facoltativi di promozione della canapa, come opportunità di creazione d'impiego ecosostenibile.

2. La regione riconosce, in particolare, la necessità di introdurre un sistema gestionale della canapa piemontese che raduna e organizza tutti i portatori di interesse del territorio attraverso l'istituzione del sistema distrettuale della canapa di cui all'art. 4, allo scopo di attivare sinergie di filiera tra operatori agricoli e trasformatori agroindustriali e collegamenti trasversali intersettoriali coerenti e duraturi.

Art. 4.

Sistema distrettuale della canapa

1. La regione istituisce il sistema distrettuale regionale della canapa nel rispetto della determinazione degli indici di densità per la caratterizzazione dei distretti territoriali in ambito rurale ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) e della legge regionale n. 1/2019.

2. Il sistema distrettuale è strutturato su due livelli:

a) il *cluster* regionale della canapa;

b) i tre distretti rurali locali della canapa.

3. Il *cluster* regionale monitora l'evoluzione regionale della normativa del settore, al fine del successivo adeguamento e aggiornamento con la legislazione nazionale ed europea e provvede alla predisposizione dei disciplinari di produzione, vincolanti per l'ottenimento, da parte dei produttori, del marchio regionale di origine della canapa del Piemonte.

4. Il *cluster* regionale si raccorda con la Banca del germoplasma vegetale della flora autoctona del Piemonte e dei florovivaisti iscritti al Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP), di cui all'art. 5, e ne coordina i rapporti con le aziende agricole coltivatrici di canapa e con le relative forme associative, cooperative e consortili.

5. Il *cluster* regionale è coordinato dall'Assessorato all'agricoltura per le competenze di carattere agricolo della filiera e dall'Assessorato competente in materia di sviluppo delle attività produttive e delle piccole e medie imprese per le attività a configurazione artigianale ed industriale della filiera medesima.

6. Il *cluster* regionale coordina e si interfaccia con i seguenti distretti rurali locali della canapa:

a) distretto rurale locale della canapa delle valli alessandrine del fiume Bormida, del fiume Erro e del fiume Orba.

b) distretto rurale locale della canapa della pianura del carmagnolese con altipiano del poirinese, a sud di Torino;

c) distretto rurale locale della canapa del canavese, delle aree periurbane di Torino-est e nord-est all'eporediese ed al basso biellese.

7. I distretti rurali della canapa coincidono territorialmente con i principali aerali tipici di produzione della *Cannabis sativa L.* e sono caratterizzati da tradizioni plurisecolari di coltivazione e trasformazione.

Art. 5.

Sementiera regionale

1. La regione, in collaborazione con le università del Piemonte, gli istituti pubblici e privati di ricerca presenti sul territorio regionale, la Banca del germoplasma vegetale della flora autoctona del Piemonte e dei florovivaisti iscritti al RUOP, di cui al regolamento n. 2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, promuove attività di ricerca, riproduzione e conservazione del seme di canapa al fine di individuare una o più coltivazione in grado di meglio adattarsi ai diversi areali piemontesi.

Art. 6.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dell'accesso al sostegno regionale di cui all'art. 7 i seguenti soggetti:

a) le imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, le cooperative agricole e i loro consorzi;

b) i florovivaisti iscritti al RUOP, relativamente all'attività sementiera, garantendo la riproduzione in purezza;

c) le associazioni di produttori agricoli ricorrendo a qualsiasi modello organizzativo secondo le varie forme contrattuali di natura associativa previste dall'ordinamento;

d) le imprese, le società, le società cooperative e le associazioni costituite tra imprenditori dei settori coinvolti nelle filiere della canapa;

e) le imprese per la trasformazione e la commercializzazione della canapa e dei suoi derivati;

f) le università del Piemonte e gli istituti regionali di ricerca pubblici e privati presenti sul territorio regionale;

g) gli enti regionali pubblici e privati deputati alla formazione degli operatori della filiera della canapa in possesso del requisito dell'accreditamento o del riconoscimento da parte della regione.

Art. 7.

Accesso al sostegno regionale

1. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce, in particolare:

a) le modalità e i termini di presentazione, da parte dei soggetti di cui all'art. 6, delle domande di contributo finanziabili a fondo perduto per gli interventi di cui all'art. 3;

b) i criteri per la valutazione delle domande di contributo e per la formazione di una graduatoria regionale secondo l'ordine di priorità di cui al comma 2;

c) gli importi massimi di spesa da ammettere a contributo, la percentuale dei contributi concedibili, nonché le modalità di erogazione degli stessi;

d) le condizioni per l'eventuale cumulabilità del contributo regionale con altre agevolazioni pubbliche;

e) le cause di decadenza e revoca, nonché le modalità di recupero delle somme erogate.

2. La selezione e la valutazione degli interventi per la concessione dei contributi è effettuata, nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1 e a parità di validità ed efficacia dell'intervento proposto, secondo criteri che tengono conto del seguente ordine di priorità:

a) ecosostenibilità;

b) coerenza con quanto previsto nella vigente programmazione regionale dei fondi per lo sviluppo rurale;

c) aggregazione in filiera, specie se corta, e implementazione di reti tra i soggetti in grado di erogare servizi di supporto allo sviluppo della coltura della canapa;

d) realizzazione di impianti di lavorazione e trasformazione e, in particolare, meccanizzazione delle fasi di coltivazione, raccolta, movimentazione e stoccaggio;

e) interventi che prevedono rapporti di collaborazione con dipartimenti universitari o altri centri di ricerca, di comprovata esperienza nel settore;

f) certificazioni dei sistemi di gestione aziendale, ambientali e di prodotto, anche con riferimento agli imballaggi e all'etichettatura, nonché *good manufacturing practices* (GMP) nei diversi settori di utilizzo e in particolare nella sicurezza alimentare, secondo l'ordine di priorità individuato dal provvedimento di cui al comma 1;

g) imprese condotte da giovani agricoltori.

Art. 8.

Informazione e tracciabilità

1. La regione, per favorire lo sviluppo del settore su tutto il territorio regionale, provvede a fornire la più ampia informazione e comunicazione rivolta alla popolazione circa l'uso consapevole e sostenibile della canapa, rendendo, altresì, tracciabile ogni fase delle relative filiere. A tal fine, la regione divulga e pubblicizza in apposita sezione del sito istituzionale la caratterizzazione delle coltivazioni, con particolare riguardo alla varietà di canapa coltivate sul territorio regionale con relativa certificazione di tracciabilità, le azioni di sostegno realizzate e i risultati ottenuti, nonché il numero dei coltivatori, l'estensione complessiva dei terreni coltivati e le caratteristiche degli impianti di trasformazione.

2. Ai fini della tracciabilità delle filiere produttive, la regione promuove l'impiego delle tecnologie di cui all'art. 3, comma 1, lettera *m)*, nonché le certificazioni in materia ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera *f)*.

3. La regione può, inoltre:

a) stipulare apposite convenzioni di collaborazione con le associazioni di rappresentanza della filiera della canapa e gli enti pubblici territoriali, al fine di massimizzare l'efficacia della comunicazione;

b) diffondere, attraverso specifici canali informativi, la conoscenza delle proprietà della canapa e dei suoi utilizzi nei diversi settori, in particolare nel campo agronomico, agroindustriale, tessile, della bioedilizia, della biocomponentistica e del confezionamento.

Art. 9.

Obblighi dei coltivatori

1. I coltivatori hanno l'obbligo di conservare i cartellini che accompagnano le confezioni di semente e le relative fatture di acquisto, per un periodo non inferiore a un anno.

Art. 10.

Controlli e sanzioni

1. Le coltivazioni di canapa possono essere sottoposte ai controlli e alle eventuali sanzioni ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 della legge n. 242/2016, con le forme e le modalità ivi disciplinate.

2. Se dai dati acquisiti ai sensi del comma 1 risultano sanzionati i soggetti beneficiari dei contributi di cui all'art. 7, la regione attiva le procedure per il recupero delle somme erogate.

Art. 11.

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48 e 71, comma 1, dello Statuto, rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di valorizzazione dell'uso della canapa in ambito agricolo, alimentare, industriale e ambientale.

2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità biennale, presenta

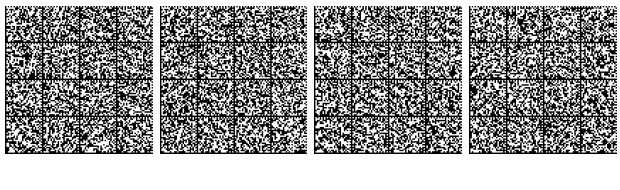

una relazione alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, in particolare, su:

a) lo stato di attuazione della presente legge;

b) le tipologie degli interventi realizzati di cui all'art. 3;

c) le misure di sostegno alla filiera della canapa attivate nell'anno precedente, con l'indicazione delle risorse stanziate, dei risultati ottenuti, con particolare riferimento ai diversi sbocchi di mercato in relazione alla tipologia di utilizzo del prodotto e alla nascita di filiere territoriali locali;

d) i soggetti che hanno beneficiato dei contributi;

e) l'accesso al sostegno di cui all'art. 7;

f) il possesso di certificazioni rilasciate da enti terzi accreditati;

g) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della presente legge.

3. Le università del Piemonte e gli istituti regionali di ricerca pubblici e privati di cui all'art. 5 forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal comma 2.

4. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

Art. 12.

Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 13.

Norma finanziaria

1. In sede di prima applicazione, agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi in conto capitale per gli interventi di cui all'art. 3, quantificati in euro 84.000,00 per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023, si fa fronte con incremento di risorse di pari importo stanziate all'interno della missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 14.01 (Industria, PMI e artigianato), titolo 2 (Spese in conto capitale) e pari riduzione delle disponibilità, per ciascuna annualità del triennio 2021-2023, del Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo, di cui alla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 28 maggio 2021

CIRIO

(*Omissis*).

21R00210

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 maggio 2021, n. **4/R**.

Regolamento regionale recante: "Modifiche all'articolo 2 del regolamento regionale 22 giugno 2009, n. 7/R (Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque del lago di Viverone (Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, articolo 11, comma 3))".

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 20S3 del 20 maggio 2021)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2;

Visto il regolamento regionale 22 giugno 2009, n. 7/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 9-3221 del 18 maggio 2021

EMANA

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: «modifiche all'articolo 2 del regolamento regionale 22 giugno 2009, n. 7/R (Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque del lago di Viverone (Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, articolo 11, comma 3))».

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 del r.r. 7/2009

1. Al comma 11 dell'art. 2 del regolamento regionale 22 giugno 2009, n. 7/R (Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque del Lago di Viverone (Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, art. 11, comma 3)), dopo le parole: «commi 2, 3, 4, 6, 8», è inserita la seguente: «, 9».

Art. 2.

Dichiarazione di urgenza

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

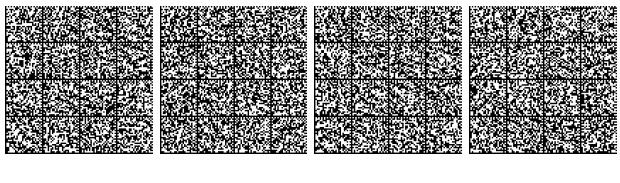

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 19 maggio 2021

CIRIO

21R00209

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 maggio 2021, n. **086/Pres**.

Regolamento per la definizione delle procedure, dei criteri e delle modalità per la concessione erogazione e rendicontazione di contributi a sostegno delle spese per interventi di investimento ai proprietari degli edifici contenenti plessi scolastici paritari, ai sensi dell'articolo 6, commi 42 e seguenti della legge regionale 26/2020 (Legge di stabilità 2021).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 3 giugno 2021 n. 22)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 6 comma 42 della legge regionale 30 dicembre 2020 n. 26 (legge di stabilità 2021) il quale prevede che l'amministrazione regionale sia autorizzata a concedere ai proprietari degli edifici contenenti plessi scolastici paritari, contributi in conto capitale a sostegno delle spese per interventi di investimento con la finalità di garantire la sicurezza e l'adeguatezza alla funzione didattica degli ambienti di apprendimento degli edifici utilizzati come istituti scolastici paritari riconosciuti ai sensi della legge lo marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), o con l'equipollenza dei titoli di studio ai sensi del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado);

Visto il comma 43 il quale prevede che le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione, le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione siano stabiliti con un regolamento e in raccordo con la programmazione degli interventi di edilizia scolastica pubblica prevista dall' art. 38 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), e con il dimensionamento scolastico;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 740 del 14 maggio 2021 con la quale è stato approvato il «Regolamento per la definizione delle procedure, dei criteri e delle modalità per la concessione erogazione e rendicontazione di contributi a sostegno delle spese per interventi di investimento ai proprietari degli edifici contenenti plessi scolastici paritari, ai sensi dell'art. 6, commi 42 e seguenti della legge regionale n. 26/2020 (legge di stabilita 2021)», prevedendo di dar esecuzione alla stessa con emanazione di un decreto da parte del Presidente della Regione pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

Sottolineato che la citata deliberazione della Giunta regionale, stante la complessità per il numero di domande possibili, la particolare rilevanza degli interessi correlati ai molteplici aspetti della disciplina che coinvolgono più Direzioni regionali e la conseguente articolata istruttoria di ogni singola domanda, ha determinato in centocinquanta giorni la durata del relativo procedimento amministrativo;

Visto l'art. 11 della legge regionale 30 marzo 2018 , n. 13 (interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale) il quale prevede che ARDIS conceda un contributo forfettario in favore dei nuclei familiari residenti in regione con studenti iscritti a scuole paritarie primarie e secondarie di primo e secondo grado accreditati al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'art. 1 della legge n. 62/2000, per l'abbattimento dei costi di iscrizione e frequenza;

Atteso pertanto che la Regione interviene finanziariamente per sostenere i costi di gestione delle scuole paritarie primarie e secondarie di primo e secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'art. 1 della legge n. 62/2000;

Vista la comunicazione della commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01) e, in particolare, il punto 2.5 relativo all'Istruzione nel quale si specifica che:

l'istruzione pubblica organizzata nell'ambito del sistema scolastico nazionale finanziato e controllato dallo Stato può essere considerata un'attività non economica in quanto istituendo e mantenendo un tale sistema di pubblica istruzione, finanziato in generale dal bilancio pubblico e non dagli alunni o dai loro genitori, lo Stato non intende svolgere attività lucrative, bensì assolvere i propri compiti in campo sociale, culturale ed educativo nei confronti dei propri cittadini;

il carattere non economico dell'istruzione pubblica, in linea di massima, non è pregiudicato dal fatto che talora gli alunni o i genitori siano tenuti a pagare tasse d'iscrizione o scolastiche per contribuire ai costi di gestione del sistema quando tali contributi finanziari coprono solamente una frazione del costo effettivo del servizio e non possono quindi essere considerati una retribuzione del servizio prestato;

Dato atto per quanto sopra esposto, che il sistema scolastico parificato rappresenti un servizio d'interesse generale di natura non economica e che, pertanto, ai contributi che saranno assegnati con il regolamento allegato non è applicabile la normativa europea in materia di aiuti di Stato;

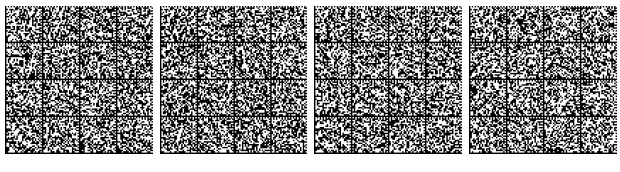

Precisato comunque che il regolamento prevede che in fase di presentazione della domanda sarà richiesta la dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale viene dichiarato che l'attività svolta non è commerciale;

Vista la deliberazione n. 899 del 30 maggio 2019, con la quale sono state approvate le linee d'indirizzo per il triennio 2020 - 2023 (anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023) del piano di dimensionamento scolastico;

Visto l'art. 42, lettera *b)* dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14, lettera *r)* della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta:

1. È emanato il «regolamento per la definizione delle procedure, dei criteri e delle modalità per la concessione erogazione e rendicontazione di contributi a sostegno delle spese per interventi di investimento ai proprietari degli edifici contenenti plessi scolastici paritari, ai sensi dell'art. 6, commi 42 e seguenti della legge regionale n. 26/2020 (legge di stabilità 2021)» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento per la definizione delle procedure, dei criteri e delle modalità per la concessione erogazione e rendicontazione di contributi a sostegno delle spese per interventi di investimento ai proprietari degli edifici contenenti plessi scolastici paritari, ai sensi dell'art. 6, commi 42 e seguenti della legge regionale n. 26/2020 (legge di stabilita 2021).

(*Omissis*)

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. In attuazione dell'art. 6 commi 42 e seguenti della legge regionale 30 dicembre 2020 n. 26 (legge di stabilità 2021), il presente regolamento, al fine di garantire la sicurezza e l'adeguatezza alla funzione didattica degli ambienti di apprendimento degli edifici utilizzati come istituti scolastici paritari, e in raccordo con la programmazione degli interventi di edilizia scolastica pubblica prevista dall'art. 38 della legge regionale le luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), e con il dimensionamento scolastico definisce le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione, le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione di contributi in conto capitale a sostegno delle spese per interventi di investimento sugli edifici utilizzati come istituti scolastici paritari.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda di contributo ai sensi del presente regolamento i proprietari di immobili contenenti plessi scolastici paritari riconosciuti ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), o con l'equipollenza dei titoli di studio ai sensi del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), che prestano l'attività istituzionale con modalità non commerciale.

Art. 3.

Interventi finanziabili

Sono ammissibili a contributo gli interventi, afferenti a plessi scolastici paritari, definiti dall'art. 4 della legge regionale n novembre 2009, n. 19 (codice regionale dell'edilizia) con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria.

2. È ammissibile una sola domanda per edificio.

Art. 4.

Spese ammissibili

Con riferimento agli interventi di cui all'art. 3 si considerano spese ammissibili a contributo i costi di realizzazione dell'opera, gli oneri per la sicurezza, i costi per allacciamenti a pubblici servizi, i costi per attività tecniche di progettazione, direzione lavori, e collaudo, nonché, ai sensi dell'art. 6 comma 47 della legge regionale n. 26/2020, i costi per rendere fruibili le aree gioco. In relazione all'ammissibilità della spesa sostenuta per l'imposta sul valore aggiunto (IVA) trovano applicazione gli articoli 56, comma 5, e 59, comma 3, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

Art. 5.

Bandi

Con decreto del direttore del servizio competente in materia di edilizia scolastica, di seguito Servizio, da pubblicare sul sito istituzionale della Regione, sono emanati i bandi per l'accesso ai contributi.

2. I bandi recano l'indicazione dei seguenti elementi:

a) la tipologia del beneficiario;

b) le tipologie di intervento finanziabili tra quelle comprese nell'art. 3 e le risorse da destinare a ciascuna delle stesse;

c) i parametri numerici stabiliti per i punti di erogazione del servizio scolastico dalle linee di indirizzo triennali per il dimensionamento della rete scolastica del Friuli-Venezia Giulia approvate dalla giunta regionale;

d) l'entità della dotazione finanziaria disponibile, l'importo massimo concedibile e la percentuale di cofinanziamento;

e) il termine e le modalità di presentazione della domanda;

f) l'articolazione e la specificazione dei criteri di valutazione individuati dall'art. 7;

g) le modalità di erogazione del contributo, nel rispetto di quanto previsto all'art. 9;

h) i termini e le modalità di rendicontazione, nel rispetto di quanto previsto all'art. 9;

i) ulteriore documentazione necessaria alla valutazione dell'intervento.

Art. 6.

Presentazione della domanda

1. La domanda di contributo è presentata con le modalità ed entro i termini stabiliti dal bando, e deve essere sottoscritta, a pena di inammissibilità, dal legale rappresentante dei soggetti richiedenti o, nel caso in cui la domanda sia presentata da un soggetto pubblico, dal soggetto legittimato secondo il rispettivo ordinamento.

2. Le domande dei soggetti pubblici sono corredate dal preventivo di spesa e dalla relazione illustrativa, firmata dal responsabile dell'ufficio tecnico, contenente gli elementi utili alla valutazione di cui all'art. 7, dal cronoprogramma dei lavori e dei pagamenti, nonché dalla ulteriore documentazione specificatamente richiesta dal bando con riferimento alla tipologia di intervento finanziabile.

3. Le domande dei soggetti privati e del privato sociale sono corredate dal preventivo di spesa e dalla relazione illustrativa, tecnico progettuale firmata da un professionista abilitato e cronoprogramma dei lavori e dei pagamenti, contenente gli elementi utili alla valutazione di cui all'art. 7, e dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale viene dichiarato che l'attività svolta non è commerciale, su modello fornito dalla Regione, nonché dalla ulteriore documentazione specificatamente richiesta dal bando con riferimento alla tipologia di intervento finanziabile.

Art. 7.

Criteri di valutazione e priorità

1. All'assegnazione dei fondi stanziati si provvede sulla base dei criteri di cui al comma 2.

2. Ai fini della valutazione degli interventi di cui all'art. 3, sono stabiliti i seguenti criteri e il corrispondente peso percentuale:

a) adeguamento o miglioramento sismico o interventi di rafforzamento locale: fino a trentacinque per cento;

b) numero alunni interessati dall'intervento, cioè frequentanti il plesso scolastico: fino a venticinque per cento;

c) realizzazione di opere consistenti nella messa a norma degli impianti o per l'ottenimento del certificato prevenzione incendi: fino a dieci per cento;

d) grado di cantierabilità del progetto: fino a venti per cento;

e) cofinanziamento: fino al dieci per cento.

3. Lo scostamento in diminuzione del numero degli allievi frequentanti il plesso scolastico rispetto a quanto previsto dalle linee di indirizzo triennali per il dimensionamento della rete scolastica, comporta la riduzione del peso percentuale in misura proporzionale fino a venti per cento.

4. In caso di parità tra progetti aventi uguale valutazione, ai fini dell'assegnazione del contributo la posizione in graduatoria è stabilita, nell'ordine, in base alle seguenti priorità:

a) intervento necessario per ottenimento certificato prevenzione incendi;

b) maggiore quota percentuale di cofinanziamento proposta dal beneficiario con fondi propri o altri contributi;

c) ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 8.

Istruttoria delle domande

1. Il servizio effettua l'istruttoria delle domande, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'ammissibilità dell'intervento al contributo, nonché la completezza e la regolarità formale della domanda.

2. A conclusione dell'istruttoria, con provvedimento adottato entro so giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo e pubblicato sul sito istituzionale della Regione, sono approvati:

a) la graduatoria degli interventi ammessi e finanziabili, con il relativo ammontare della spesa ritenuta ammissibile e l'entità del finanziamento regionale assegnato, nonché degli interventi ammissibili a finanziamento, ma non finanziabili per carenza di risorse;

b) l'elenco degli interventi non ammessi a finanziamento e la relativa motivazione.

3. L'importo del contributo regionale è determinato a copertura della spesa ammissibile, al netto della quota minima di cofinanziamento indicata dal bando ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *d)* o dell'eventuale maggiore quota di cofinanziamento dichiarata dal soggetto richiedente.

4. I contributi sono assegnati fino all'esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine della graduatoria.

5. La graduatoria rimane in vigore per due anni e viene utilizzata per la ripartizione di tutte le risorse che si rendono disponibili in tale lasso di tempo.

a. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire l'intera spesa ammissibile, al netto del cofinanziamento di cui al comma 3, il contributo regionale può essere assegnato per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario assicuri una maggiore quota di cofinanziamento fino a copertura dell'intera spesa ammissibile. In assenza di tale maggiore cofinanziamento, il beneficiario può rideterminare la spesa complessiva dell'intervento a condizione che sia garantita la realizzazione di un suo lotto, autonomamente funzionale e fruibile.

7. Fatto salvo il caso previsto dal comma 6, con riferimento agli interventi inseriti nella graduatoria, eventuali variazioni degli elementi progettuali o compensazioni tra le diverse tipologie di spesa ammissibili inizialmente previste, e tali da comportare modifiche non sostanziali dell'intervento finanziato, possono essere autorizzate dal Servizio nei soli casi, eccezionali e documentati, di soprawenuta impossibilità di realizzare l'intervento in modo conforme a quanto dichiarato nella domanda.

8. Non sono consentite variazioni che comportano la riduzione del punteggio assegnato sulla base dei criteri di valutazione e delle priorità di cui all'art. 7, salvo che le stesse consentono di mantenere il collocamento in graduatoria in posizione utile tra i progetti finanziati.

Art. 9.

Concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi

1. I contributi sono assegnati mediante procedura valutativa, sulla base di specifiche graduatorie formate a seguito dei bandi di cui all'art. 5.

2. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi per gli interventi di cui all'art. 3 si applicano le disposizioni di cui al Capo XI della legge regionale n. 14/2002.

3. Il provvedimento di concessione per gli interventi di cui all'art. 8 comma 2 lettera *a)* è adottato entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria approvata.

Art. 10.

Obblighi dei beneficiari e vincoli di destinazione

1. I beneficiari del contributo per gli interventi di cui all'art. 3 hanno l'obbligo di mantenere i vincoli di destinazione degli immobili oggetto della contribuzione regionale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), dalla data di ultimazione dei lavori dell'intervento edilizio.

2. Allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di destinazione, i soggetti privati e del privato sociale beneficiari del contributo trasmettono annualmente, rispetto alla data di fine lavori, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presi-

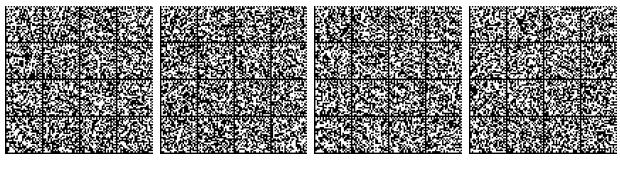

dente della Repubblica n. 445/2000, attestante il rispetto dei vincoli di cui al comma 1. In caso di mancata trasmissione della dichiarazione si procede alla verifica del rispetto del vincolo di destinazione mediante ispezioni e controlli ai sensi dell'art. 45, comma 3, della legge regionale n. 7/2000.

3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta la revoca del contributo ai sensi del titolo III, Capo Il della legge regionale n. 7/2000.

Art. 11.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni della legge regionale n. 7/2000 e della legge regionale 14/2002.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Visto, *Il Presidente:* FEDRIGA

21R00203

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 maggio 2021, n. **091/Pres**.

Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole operanti nel territorio della regione per l'installazione di reti destinate alla prevenzione ed al controllo della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halis*), in attuazione dell'articolo 1, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura) emanato con decreto del Presidente della Regione n. 032/Pres. del 26 febbraio 2019, pubblicato sul BUR n. 11 del 13 marzo 2019.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 9 giugno 2021)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura);

Visto il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole operanti nel territorio della regione per l'installazione di reti destinate alla prevenzione ed al controllo della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halis*), in attuazione dell'art. 1, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura)» emanato con proprio decreto n. 032/Pres. del 26 febbraio 2019;

Preso atto che la sintesi delle informazioni sugli aiuti esentati dall'obbligo di notifica è stata regolarmente trasmessa ai competenti uffici della Commissione europea in data 25 gennaio 2019 e registrata con numero SA.53291 (2019/XA);

Visto il regolamento (UE) n. 2020/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2020 che, tra l'altro, modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 (UE) prorogandone il periodo di applicazione fino al 31 dicembre 2022;

Preso atto che con nota Ares (2020)7535412 dell'11 dicembre 2020, la Commissione europea, DG Concorrenza, ha comunicato la possibilità di prorogare regimi di aiuto esentati a norma del regolamento (UE) n. 702/2014 in scadenza il 31 dicembre 2020, sino al 30 giugno 2023, alla luce del periodo transitorio di sei mesi di cui all'art. 51, paragrafo 4 del regolamento stesso, senza la necessità di presentare una comunicazione aggiuntiva, purché i regimi non comportino alcuna modifica sostanziale;

Visto in particolare l'art. 12 del succitato regolamento emanato con proprio decreto n. 032/Pres./2019 che dispone che i contributi ivi previsti si applicano fino al 30 giugno 2021 ai sensi del combinato disposto degli articoli 51 e 52 del regolamento (UE) n. 702/2014;

Considerata l'efficacia finora riscontrata degli interventi messi in atto grazie agli aiuti concessi alle imprese agricole operanti in regione per l'installazione di reti destinate alla prevenzione e al controllo della cimice marmorata asiatica, in attuazione dell'art. 1, della legge regionale n. 22/2002 e la ricaduta positiva sul territorio;

Ritenuto necessario prorogare la durata del regolamento fino al 30 giugno 2023 al fine di consentire il finanziamento di ulteriori interventi per l'installazione di reti destinate alla prevenzione e al controllo della cimice marmorata asiatica;

Visto il testo del «Regolamento di modifica al "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole operanti nel territorio della regione per l'installazione di reti destinate alla prevenzione ed al controllo della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halis*), in attuazione dell'art. 1, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura)" emanato con proprio decreto n. 032/Pres. del 26 febbraio 2019, pubblicato sul BUR n. 11 del 13 marzo 2019» e ritenuto di emanarlo;

Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2007, n. 0277/Pres. e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 793 del 21 maggio 2021;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole operanti nel territorio della regione per l'installazione di reti destinate alla prevenzione ed al controllo della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halis*), in attuazione dell'art. 1, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura)" emanato con proprio decreto n. 032/Pres. del 26 febbraio 2019, pubblicato sul BUR n. 11 del 13 marzo 2019» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.

FEDRIGA

———

Regolamento di modifica al «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole operanti nel territorio della regione per l'installazione di reti destinate alla prevenzione ed al controllo della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halis*), in attuazione dell'art. 1, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura)» emanato con decreto del Presidente della regione n. 032/Pres. del 26 febbraio 2019, pubblicato sul BUR n. 11 del 13 marzo 2019

(*Omissis*).

Art. 1.

Modifica all'art. 12 del decreto del Presidente della regione n. 32/2019

1. Al comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della regione 26 febbraio 2019, n. 32 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole operanti nel territorio della regione per l'installazione di reti destinate alla prevenzione ed al controllo della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*), in attuazione dell'art. 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura) le parole: «fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2023».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

Visto, *il Presidente:* FEDRIGA

21R00204

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 2021, n. **1**.

Misure di sostegno ai maestri di sci della Regione Toscana a seguito dell'emergenza da COVID-19.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 6 del 5 febbraio 2021)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere *a)*, i-*bis*), e *q)*, e l'art. 11 dello statuto;

Vista la legge regionale 5 febbraio 2009, n. 4 (Autonomia dell'assemblea legislativa regionale);

Considerato quanto segue:

1. La tutela e valorizzazione dell'attività sportiva rientra fra i principi informatori delle azioni della Regione Toscana, in quanto tale attività è volta al benessere psicofisico della persona;

2. L'emergenza da COVID-19 ponendo, per finalità di prevenzione della diffusione del contagio, l'interruzione protratta, nonché notevoli restrizioni e limitazioni allo svolgimento delle attività sportive, tra le quali sono comprese anche quelle tipiche della stagione invernale, quale l'attività sciistica, ha determinato una marcata crisi economica del settore, con particolare riferimento all'attività professionale svolta dai maestri di sci;

3. Il Consiglio regionale, verificata la disponibilità di euro 200.000,00 del bilancio del Consiglio regionale 2021-2022-2023 sussistente sull'apposito fondo di cui all'art. 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), ritiene necessario offrire, per la sola annualità 2021, un sostegno economico ai maestri di sci operanti in modo continuativo sul territorio toscano, iscritti nell'albo professionale dei maestri di sci della Regione Toscana, tenuto dal Collegio regionale dei maestri di sci, in ragione della gravità della crisi in atto che ha visto tale categoria professionale particolarmente colpita;

4. In attuazione del principio di semplificazione amministrativa, i contributi sono concessi con procedimento automatico che non richiede un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario;

5. I tempi tecnici richiesti per l'espletamento delle procedure e la necessità di rendere disponibili i contributi con immediatezza rende opportuno prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Re gione Toscana.

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Finalità

1. In coerenza con i principi espressi dallo statuto e con le conseguenti politiche regionali finalizzate alla tutela del lavoro e alla valorizzazione e tutela delle attività sportive, il Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana, dispone interventi a sostegno dei maestri di sci, operanti in modo continuativo sul territorio toscano, quale categoria professionale colpita dalla crisi economica che ha investito il settore in conseguenza dell'emergenza da COVID-19.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. La presente legge disciplina gli interventi del Consiglio regionale a sostegno dei maestri di sci della Toscana, operanti in modo continuativo sul territorio toscano e iscritti nell'albo professionale dei maestri di sci della Regione Toscana, tenuto dal Collegio regionale dei maestri di sci.

Art. 3.

Contributi

1. Per le finalità di cui all'art. 1, il Consiglio regionale è autorizzato a concedere contributi per spese correnti «*una tantum*» nell'anno 2021, entro il limite massimo di spesa di euro 200.000,00, a favore dei soggetti di cui all'art. 2.

2. I contributi sono concessi con procedimento automatico in misura fissa di ammontare predeterminato sulla base del numero delle domande validamente presentate.

3. Il soggetto incaricato di ricevere le domande accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni protocollate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

4. I contributi sono concessi entro il limite dell'importo complessivo di euro 800,00 per ciascun soggetto beneficiario.

Art. 4.

Domande di concessione del contributo

1. La domanda di concessione del contributo, sottoscritta dal richiedente, è presentata nei termini e con le modalità stabilite nell'avviso emanato dall'ufficio competente.

Art. 5.

Erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo avviene per l'intero ammontare dell'importo concesso entro il 30 giugno 2021.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge per la sola annualità 2021 si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2021-2022-2023 del Consiglio regionale - esercizio 2021 - di cui alla missione «Fondi ed accantonamenti», Programma 3 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti», per l'importo totale di euro 200.000,00.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

(*Omissis*)

21R00226

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 2021, n. **2**.

Misure di sostegno a favore delle associazioni pro loco anno 2021 a seguito dell'emergenza da COVID-19.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 6 del 5 febbraio 2021)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere *m)*, *p)*, *q)* e *v)*, dello Statuto;

Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale);

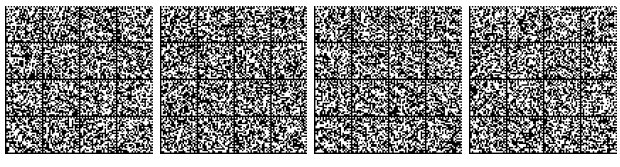

Considerato quanto segue:

1. le associazioni pro loco svolgono da anni un ruolo estremamente rilevante nella promozione e diffusione dell'accoglienza turistica sul territorio regionale, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'art. 118, comma quarto, della Costituzione;

2. esse sono impegnate nell'organizzazione di eventi specifici e nell'animazione di borghi e luoghi situati in zone del territorio regionale meno note e gestiscono molteplici servizi ed attività, fra cui la realizzazione di iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali;

3. l'emergenza da COVID-19 ha imposto, per finalità di prevenzione della diffusione del contagio, l'interruzione e la sospensione di molte iniziative e delle manifestazioni rivolte alla valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché alla promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e della cultura locali;

4. il Consiglio regionale, verificata la disponibilità di euro 250.000,00 sussistente sull'apposito fondo del proprio bilancio di previsione 2021-2022-2023, di cui all'art. 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), in considerazione della rilevanza dell'azione svolta sul territorio e dell'importanza del ruolo delle associazioni pro loco nel favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali, ritiene necessario offrire, per l'annualità 2021, in questo momento di grave crisi anche economica derivante dall'emergenza da COVID-19, un sostegno economico alle associazioni pro loco della Toscana;

5. in attuazione del principio di semplificazione amministrativa, i contributi sono concessi con procedura automatica dal momento che non risulta necessaria, per l'attuazione degli interventi, un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario;

6. i tempi tecnici richiesti per l'espletamento delle procedure e la necessità di rendere disponibili i contributi con immediatezza, rendono opportuno prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Contributi alle associazioni pro loco

1. In considerazione della rilevanza dell'azione svolta sul territorio e dell'importanza del ruolo delle associazioni pro loco nel favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettere *a)* e *b)*, della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale), il Consiglio regionale, in questo momento di grave crisi anche economica derivante dall'emergenza da COVID-19, è autorizzato a concedere contributi «*una tantum*» a favore delle associazioni pro loco operanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I contributi sono concessi, con procedura automatica, in misura fissa di ammontare predeterminato per l'anno 2021, sulla base del numero delle domande validamente presentate a seguito della pubblicazione di un avviso pubblico e protocollate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

3. Il soggetto incaricato della fase istruttoria accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e della documentazione prodotta con le domande.

Art. 2.

Erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo avviene *una tantum* per l'intero ammontare dell'importo concesso entro il 30 giugno 2021.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'art. 1 pari ad euro 250.000,00, imputabili alla sola annualità 2021, si fa fronte con gli stanziamenti dell'esercizio 2021 del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2021-2022-2023 di cui alla Missione 20 «Fondi ed accantonamenti», Programma 3 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 29 gennaio 2021

GIANI

(*Omissis*).

21R00227

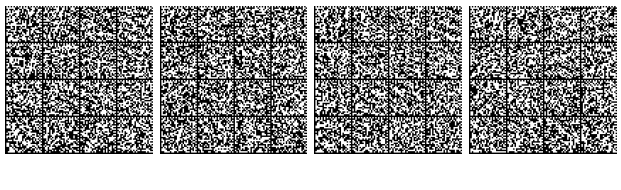

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 2021, n. **3**.

Misure di sostegno ai lavoratori autonomi dello spettacolo a seguito dell'emergenza COVID-19.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 6 del 5 febbraio 2021)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere *a)*, *b)* ed *m)*, e l'art. 11 dello Statuto;

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);

Considerato quanto segue:

1. la Regione Toscana attiva specifiche misure economiche di sostegno delle attività inerenti allo spettacolo dal vivo, danneggiate a seguito dell'epidemia da COVID-19;

2. La tutela del lavoro, la valorizzazione del sistema culturale della regione, rientrano fra i principi informatori delle azioni della Regione Toscana;

3. L'emergenza COVID-19, imponendo per finalità di prevenzione della diffusione del contagio l'interruzione protratta delle attività di spettacolo, ha provocato notevoli riduzioni di introiti per i lavoratori autonomi del comparto;

4. la Regione Toscana ai sensi della legge regionale n. 21/2010 qualifica l'offerta del sistema dello spettacolo regionale;

5. il Consiglio regionale, verificata la disponibilità di euro 1.050.000,00 sussistente sull'apposito fondo del proprio bilancio 2021-2022-2023, di cui all'art. 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), intende destinare tale importo, «*una tantum*» sull'esercizio 2021, per interventi a sostegno dei lavoratori autonomi dello spettacolo operanti in modo continuativo sul territorio della Toscana, quale categoria professionale colpita dalla crisi economica in conseguenza della emergenza COVID-19;

6. ritenuto opportuno prevedere, nel contesto della presente misura, anche la presentazione da parte dei beneficiari di una proposta di iniziativa culturale e creativa di valorizzazione dell'identità toscana;

7. considerata la necessità di procedere celermente all'istruttoria delle domande di concessione dei contributi e alla relativa liquidazione a favore dei soggetti beneficiari, per la gestione dell'avviso pubblico si ritiene utile individuare, ai sensi della legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana S.p.a.), quale soggetto attuatore della misura, Sviluppo Toscana S.p.a. società *in house* della Regione Toscana;

8. i tempi tecnici richiesti per l'espletamento delle procedure e la necessità di rendere disponibili i contributi con immediatezza rendono opportuno prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. In coerenza con i principi espressi dallo Statuto e con le conseguenti politiche regionali finalizzate alla tutela del lavoro e alla valorizzazione della conoscenza e alla diffusione della cultura, il Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, dispone interventi «*una tantum*», anche a fronte della presentazione di una proposta di iniziativa culturale e creativa di valorizzazione dell'identità toscana, a sostegno dei lavoratori autonomi dello spettacolo che prestano attività in modo continuativo, sul territorio della Toscana quale categoria professionale colpita dalla crisi economica in conseguenza della emergenza COVID-19.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. La presente legge disciplina gli interventi del Consiglio regionale a sostegno dei lavoratori autonomi dello spettacolo operanti in modo continuativo sul territorio toscano.

Art. 3.

Modalità di accesso al contributo

1. L'Ufficio di presidenza, con deliberazione di indirizzo, individua ai fini dell'emanazione dell'avviso pubblico:

a. le tipologie di beneficiari;

b. le modalità per l'accesso al contributo;

c. l'entità della quota da attribuire quale premialità per la presentazione di proposte finalizzate alla valorizzazione culturale e creativa dell'identità toscana;

d. i contenuti delle proposte di cui alla lettera *c)*.

Art. 4.

Contributi

1. Per le finalità di cui all'art. 1, il Consiglio regionale è autorizzato a concedere contributi «*una tantum*» nell'anno 2021 entro il limite massimo di spesa pari ad euro 1.000.000,00 a favore dei soggetti di cui all'art. 2.

2. I contributi sono concessi con procedimento automatico in misura fissa di ammontare predeterminato sulla base del numero delle domande validamente presentate secondo quanto stabilito nell'avviso pubblico.

3. Il soggetto incaricato di ricevere le domande, di cui al successivo art. 5, accerta la completezza e la regolarità delle dichiarazioni protocollate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

4. I contributi sono concessi entro il limite massimo dell'importo complessivo di euro 3.000,00.

Art. 5.

Istruttoria

1. L'istruttoria delle domande di concessione del contributo e la relativa liquidazione, di cui all'art. 4, comma 3, compresi tutti gli adempimenti connessi, è affidata a Sviluppo Toscana S.p.a. per un costo complessivo non superiore ad euro 50.000,00.

Art. 6.

Domande di concessione del contributo

1. La domanda di concessione del contributo, sottoscritta dal richiedente, è presentata nei termini e con le modalità stabilite nell'avviso pubblico emanato dal competente ufficio del Consiglio regionale.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge per la sola annualità 2021, per euro 1.000.000,00 di cui all'art. 4 e di euro 50.000,00 di cui all'art. 5, si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2021-2022-2023 del Consiglio regionale - esercizio 2021 di cui alla Missione 20 «Fondi ed accantonamenti» Programma 3 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti» per l'importo totale di euro 1.050.000,00.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 29 gennaio 2021

GIANI

(*Omissis*).

21R00228

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GUG-036) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

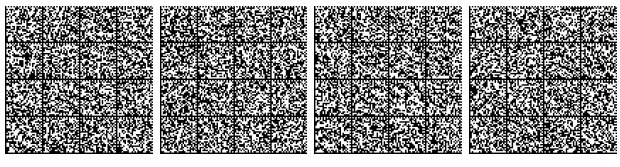

pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca

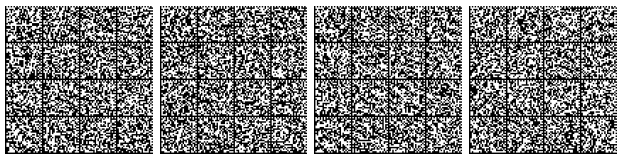

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca

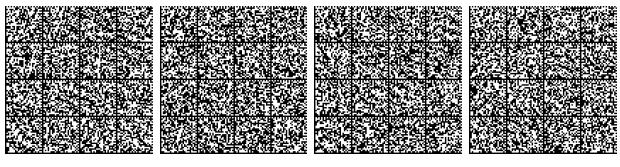

pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca

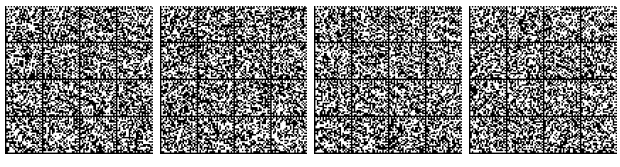
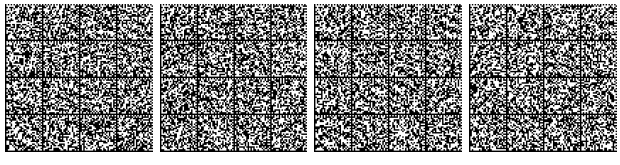
€ 2,00